



## COMUNE DI PAESE

**ORDINANZA N. 177 IN DATA 02-10-2024**

**Ufficio: SINDACO**

**Oggetto: MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2024 AL 30 APRILE 2025 E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI NEL PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2024 AL 15 APRILE 2025**

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella pianura padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; la Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici soprattutto durante la stagione autunnale/invernale e nel contesto padano, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono l'accumulo nell'aria di inquinanti e condizioni di inquinamento diffuse con frequente superamento del valore limite giornaliero;
- in data 01/04/2024 è stato oltrepassato il limite massimo di 35 giorni annui di superamento del limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> delle polveri PM10 nella stazione di riferimento di Via Lancieri di Novara (stazione di Fondo Urbano di riferimento per il Comune di Treviso individuata dal Nuovo Accordo di Bacino Padano);
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012, il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Paese risultava inserito nell'agglomerato "IT0509 Agglomerato Treviso", compreso tra le zone interessate dalla citata procedura di infrazione europea;
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente; l'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura; l'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso; i livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. La stazione di riferimento per l'Agglomerato di Treviso è la stazione di Fondo Urbano di "Via Lancieri di Novara";
- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
- con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29/12/2020, il progetto di "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Paese risulta inserito nell'agglomerato di Treviso IT0518 (prima IT0509) che comprende i Comuni di Treviso, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Villorba e Zero Branco;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12 luglio 2024 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021", l'estensione della validità delle misure di divieto e limitazione previste dalla DGR n. 238/2021 fino all'approvazione dell'aggiornamento del PRTRA, adottato con DGR n. 480/2024;

VISTO il Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

VISTI gli esiti del Tavolo Tecnico Zonale che si è tenuto in data 26/10/2023 presso Provincia di Treviso, avente come specifico argomento la valutazione dei contenuti dell'eventuale deroga al divieto di falò tradizionali;

VISTI altresì:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. “*Norme per la tutela dell'ambiente*”;
- la L. 10/1991 “*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”;
- il D.Lgs. n. 155/2010 “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*”;
- il DPR n. 74/2013 “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs.19/10/2005, n.192*”;
- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” in cui è prevista la facoltà per i Comuni “*di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)*”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015, “*Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali*”;
- l'articolo 10 del D.L. n. 69/2023, convertito con L. 103/2023 “*Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione*” relativo nello specifico alle “*zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10*”;
- il DM n. 186/2017 “*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*”;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. 267/2020, “*Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali*”;
- la L.R. n. 11/201 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*”

## ORDINA

1. **a decorrere dal 1 ottobre 2024 sino al 30 aprile 2025, dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale:**

- con livello “**Nessuna allerta**” – verde:
  - durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
    - ✓ 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con le sigle:
      - E.1 - residenza e assimilabili;
      - E.2 - uffici e assimilabili;
      - E.5 - attività commerciali e assimilabili;

- ✓ 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con la sigla
  - E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono fatte salve le deroghe previste dal DPR 74/2013;

- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017;
  - il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
  - il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento;
- con livello di “**Allerta 1**” – **arancio** e livello di “**Allerta 2**” – **rosso**
    - durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
      - ✓ 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con le sigle:
        - E.1 - residenza e assimilabili;
        - E.2 - uffici e assimilabili;
        - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
      - ✓ 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con la sigla
        - E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono fatte salve le deroghe previste dal DPR n. 74/2013;

    - il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017;
    - il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
    - il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento;
    - dalla data del 1 ottobre 2024 alla data del 15 aprile 2025: il divieto di spandimento di liquami zootecnici. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

## 2. in deroga ai punti precedenti:

• potrà essere autorizzata l'accensione dei seguenti falò tradizionali in occasione dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali:

1. Falò di Padernello, San Gottardo;
2. Falò della Parrocchia di Castagnole, Via Casanova;
3. Falò della Parrocchia di Postioma, ex campo sportivo "cava";
4. Falò degli Alpini, Via Treforni, 30, sede degli Alpini;

in ogni caso i falò dovranno essere alimentati a legna vergine, nel rispetto di tutte le vigenti norme di sicurezza, per i quali va inoltre applicato l'art. 12, comma 1, punto d) del "*Regolamento comunale per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento e delle manifestazioni temporanee*" approvato con deliberazione del C.C. n. 41 in data 30/09/2020, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla circolare della Questura di Treviso prot. n. 246/2013 del 30/01/2013.

Trovano inoltre applicazione le seguenti prescrizioni esitate dal Tavolo Tecnico Zonale che si è tenuto in data 26/10/2023 che, qualora maggiormente restrittive, assumono carattere di prevalenza rispetto al regolamento sopra citato:

- le dimensioni della pira devono essere al massimo di 4 m di altezza e con un diametro alla base non superiore a 3 m;
- il materiale da bruciare deve essere costituito da legna naturale, priva di trattamenti; accatastata e mantenuta il più possibile secca e asciutta, in modo da ridurre le emissioni di fumo. È tassativamente vietato il ricorso a materiali combustibili di altra natura, segnatamente plastica e gomma o qualsiasi tipologia di rifiuto;
- gli eventi devono concludersi entro le ore 23.00 e il fuoco dovrà essere estinto con acqua e non lasciato spegnere per mera mancanza di alimentazione;
- nel caso in cui il territorio comunale ricadesse in stato di allerta rossa, come definito dallo specifico bollettino rilasciato da Arpav l'evento dovrà essere tassativamente annullato. Soltanto in questo caso l'evento potrà essere riproposto per gli eventi tradizionali di metà Quaresima, con le stesse prescrizioni di cui sopra.

## I N F O R M A

- che i livelli di allerta sopra citati si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento di via Lanceri di Novara Treviso vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup>.
  - Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento di via Lanceri Treviso) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup>.
- Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup>.
- I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>
- che per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa il cittadino può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
  - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" a partire dall'1/01/2020;
  - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d)

alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2;

- che avverso questo provvedimento è ammesso:
  - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
  - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
  - che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
  - a norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione, arch. Pamela Andriolo.

## I N V I T A

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);
- a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;
- ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- ad accatastare la legna in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
- ad utilizzare "apparecchi soffiatori" limitatamente alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarimento delle polveri;
- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali quando i sistemi di riscaldamento o raffrescamento siano attivati.

### Il Sindaco

dott.ssa Katia Uberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa